

LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31  
- Contributi per la formazione di alcuni strumenti ur-  
banistici".

LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 -  
Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 20 agosto  
1974 è così modificato:

"La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei  
piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori genera  
li, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia  
economica popolare, la redazione dei piani di risanamento  
dei centri storici e di insediamento della edilizia economi  
ca e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanisti  
ci delle comunità montane e degli altri strumenti urbanisti  
ci, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti  
dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167  
e dalla legge 22.10.1971, n. 865 e loro successive modifica  
zioni ed integrazioni, interviene a favore dei Comuni e loro  
Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute am-  
missibile con provvedimenti della Giunta regionale nella  
misura:

a) 100% per la redazione dei piani regolatori inter-comuna-  
li e dei piani regolatori generali, nonché dei piani di ri  
sanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popo  
lare nei centri storici e dei piani urbanistici delle co

munità montane.

b) 70% per la redazione degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni".

#### Art. 2

L'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., delibererà la concessione dei contributi di cui all'art. 2 l.r. 20.8.74, n.31 e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a due anni.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta regionale stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. i piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati".

#### Art. 3

L'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"Nel caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stato concesso il contributo, non si provvede, nel termine fissato, alla trasmissione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato deliberato il

contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa su richiesta motivata dell'Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., e sentita la Giunta regionale medesima, nomina un Commissario "ad acta" per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP."

Art. 4

L'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo, all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purché gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso le delibere di affidamento dell'incarico e relativa convenzione vanno rivedute alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 della presente legge e 4 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974".

Art. 5

L'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per ciascuno de



CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 28 aprile 1975  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro